

NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE

NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Ada Famiglietti

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA

Alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è stata pubblicata la l. 24 novembre 2023, n. 168 contenente le disposizioni per il contrasto della violenza di genere e domestica (G.U., Sr. Gen., 24 novembre 2023, n. 275). Il provvedimento è entrato in vigore il 9 dicembre 2023 e si compone di 19 articoli, finalizzati a potenziare gli strumenti preventivi, investigativi e processuali in materia.

Il fenomeno della violenza contro le donne ha visto un aumento esponenziale nel nostro Paese, con 120 vittime di femminicidio nel solo 2023. Si tratta di un fenomeno trasversale, che colpisce tutte le regioni italiane, senza distinzione di età, censo e cultura, con una crescente diffusione anche tra le fasce più giovani della popolazione. A tal fine, già lo scorso settembre il Codice Rosso (l. 19 luglio 2019, n. 69) era stato interessato da modifiche concernenti la riduzione dei tempi per l'ascolto delle vittime e l'acquisizione di informazioni da parte del procuratore della Repubblica, nei casi di violazione dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. Tuttavia la crescente diffusione di episodi di violenza e femminicidi, e l'enorme emozione suscitata dall'assassinio di Giulia Cecchettin, uccisa a soli 22 anni dall'ex fidanzato suo coetaneo, hanno imposto la necessità di ulteriori ed urgenti modifiche con un pacchetto di misure (denominato d.d.l. Roccella), approvato sia alla Camera che al Senato all'unanimità.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è rafforzare sia la protezione preventiva, implementando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi, sia ampliare la tutela delle vittime di violenza. In questo ambito, infatti, assume particolare importanza la prevenzione dei c.d. "reati spia", ovvero quei delitti che rappresentano indicatori di una violenza di genere che può degenerare in comportamenti più gravi. Tra gli interventi di maggior rilievo, vi è il rafforzamento della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore e di informazione alle vittime di violenza; l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora, anche agli indiziati di reati di violenza di genere e domestica; l'introduzione di norme tese a velocizzare i processi per i predetti reati; l'applicazione della misura cautelare personale e la possibilità di disporre l'applicabilità del controllo tramite il braccialetto elettronico. Rivestono, inoltre, particolare interesse anche le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, nonché l'introduzione di una provvisoria, preventivamente liquidata a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza. La legge contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico, l'art. 1 estende l'ambito di applicazione dell'ammonimento del questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, e contestualmente degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

Si introducono, con l'art. 2, alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, estendendo l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali – attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi – anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica. Si interviene inoltre sulla misura della sorveglianza speciale.

L'art. 3 assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; di costrizione o induzione al matrimonio; di

lesioni personali aggravate; di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; di interruzione di gravidanza non consensuale; di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

Nei processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, deve essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

A tal fine, si interviene sull'applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito, del nuovo art. 362-*bis*, che il pubblico ministero debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

Si modifica, inoltre, l'art. 127 norme att. c.p.p., in materia di comunicazione delle notizie di reato, imponendo al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo art. 362-*bis* c.p.p. e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Si aumenta la pena prevista nel caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e si estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

Significativa è l'introduzione del nuovo art. 382-*bis* c.p.p., che consente l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Nell'ottica del potenziamento delle misure precautelari, si aggiungono all'art. 384-*bis* c.p.p., che disciplina l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, i commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*. In base alla nuova disciplina, salvo quanto disposto in tema di fermo dell'indiziato di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza di genere e domestica. Il presupposto è la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto con cui è stato disposto l'allontanamento urgente il pubblico ministero ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari – competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito – il quale entro le successive quarantotto ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

Si interviene, altresì, in materia di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo», ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari. Potrà essere applicata la custodia cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari, ovvero con le misure coercitive di cui agli artt. 282-*bis* (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Si introducono alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in misura coercitiva. In particolare, in materia di criteri di scelta delle misure cautelari, il nuovo art. 275, comma 2-*bis*, c.p.p. estende la deroga alla disciplina che esclude l'applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere in caso di prognosi di condanna non superiore ai tre anni di reclusione anche ai reati di cui all'art. 387-*bis* c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona

offesa) e di lesioni aggravate di cui agli artt. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p.

Ancora, nella medesima ottica, è stato introdotto all'art. 280 c.p.p. un nuovo comma 3-bis, che esclude l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 in relazione ai reati anzidetti (artt. 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate di cui agli artt. 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma, numero 1, e comma 2 c.p.) In tali ipotesi, sarà possibile applicare la custodia carceraria per fattispecie che in passato erano prive di copertura cautelare, anche non custodiale.

Si interviene anche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere di tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

Per quanto concerne il codice sostanziale, interessato dalle modifiche è il regime della concessione della sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 165, comma 5, c.p. Si dispone che: ai fini della sospensione condizionale della pena non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole; l'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice; il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, affinché valuti se richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione.

Infine, è prevista la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 9 giugno 2024, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità dovranno adottare un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di linee guida per l'attività di tali enti ed associazioni.

Infine, l'art. 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.